



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3071 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, difeso prima in proprio e successivamente rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Lenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via degli Amici, 21;

contro

Comune di Tarquinia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti - verifica regolarità urbanistico-edilizia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente, che agisce in giudizio difendendosi in proprio, premette di aver sollecitato il Comune ad effettuare la verifica della regolarità urbanistico-edilizia di alcuni interventi asseritamente abusivi segnalati con nota prot. -OMISSIS-. Il deducente lamenta che il Comune ha solo parzialmente evaso una prima richiesta di accesso in data 6.7.2020, trasmettendo solo 8 titoli edilizi (permessi di costruire, scia etc.) e giustificando la documentazione attestante le ulteriori irregolarità (distanza dal tracciato stradale) con il fatto che le verifiche erano ancora in corso e con l'aggravio del carico di lavoro dovuto sia all'emergenza Covid, sia alle numerose richieste di accertamenti pervenute. Pertanto con successiva istanza del 17.12.2020 il ricorrente ha rappresentato al Comune che riteneva parzialmente inevasa la richiesta in quanto la documentazione trasmessa era insufficiente (non risultando possibile comprendere a quali parti del fabbricato fossero riferibili i titoli edilizi ostesi dall'Amministrazione) e non sufficiente a dimostrare la legittimità degli interventi effettuati nel complesso immobiliare della società “-OMISSIS-srl” (di cui sollecitava la verifica della regolarità sotto diversi profili: rispetto delle distanze dalla strada e violazione delle prescrizioni per l'edificazione in area agricola in particolare per volumi eccedenti e presenza di una piscina). Con tale nota il ricorrente chiedeva espressamente che gli fossero inviati gli atti relativi alle verifiche dallo stesso sollecitate (in merito alle corrispondenze catastali, alle risultanze dei sopralluoghi effettuati, all'esito della verifica della regolarità dei permessi etc.).

Il Comune in data 12.1.21 ha inoltrato la richiesta di accesso agli atti alla controinteressata società “-OMISSIS-srl”, assegnando il termine perentorio di 10 gg

per formulare eventuale opposizione. In data 1.2.21 il Comune, vista l'opposizione della controinteressata - e considerato che l'istanza aveva ad oggetto problematiche già segnalate dal ricorrente alle quali l'Amministrazione aveva già dato riscontro trasmettendo la documentazione relativa alla vigilanza edilizia sull'abuso in contestazione - ha rigettato l'istanza in parola, ritenendola di natura esplorativa e finalizzata al controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione.

Con il ricorso in esame l'istante agisce in giudizio per ottenere gli ulteriori atti richiesti con l'istanza di accesso da ultimo citata.

Il Comune non si è costituito in giudizio, ma ha spontaneamente depositato documentazione amministrativa relativa agli abusi in contestazione (tra cui l'ordinanza di demolizione delle opere effettuate dalla controinteressata e di cui il ricorrente aveva denunciato l'illegittimità).

Con ordinanza ex art. 73 CPA è stato dato preavviso al ricorrente dell'esistenza di alcune possibili cause di inammissibilità del ricorso, assegnando termine per presentare le proprie osservazioni.

In data 16.7.21 s'è costituito in giudizio l'Avvocato difensore del ricorrente, che a seguito dell'ordinanza predetta ha inteso avvalersi di difesa tecnica, depositando una memoria di osservazioni.

Alla Camera di consiglio del 28.9.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo.

Innanzitutto per omessa notifica ai soggetti controinteressati (società “-OMISSIS-srl”), che erano già noti al ricorrente, per essere stati individuati nella pregressa corrispondenza con l'Amministrazione e specificamente indicati negli atti del procedimento di verifica della regolarità degli interventi edilizi da questi realizzati; nonché individuati come tali dal Comune trasmettendo la richiesta di accesso.

Le conseguenze della violazione di norme processuali non possono essere evitate adducendo, quale giustificazione, la mancata conoscenza delle regole del processo da parte del ricorrente che scelga di difendersi in proprio, anziché avvalersi di difesa tecnica.

Non può, pertanto, essere concessa, al fine di rimediare alla causa di inammissibilità in parola, la “rimessione in termini” per evocare in giudizio i controinteressati oltre il termine previsto dall’art. 116 CPA.

In ogni caso il ricorso risulta comunque inammissibile per mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto di accesso, non avendo il ricorrente dimostrato di soddisfare nemmeno il requisito della *vicinitas*, né tale requisito è evincibile dalla documentazione agli atti ove lo stesso risulta semplicemente residente a Tarquinia località -OMISSIS-, vasta area interessata da molteplici abusi edilizi (cfr. TAR Lazio, sez. II quater, n. 13288/2020; 2025/2017; sez. II bis n. 262/2018).

Né la circostanza che l’abuso edilizio sia stato realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico è sufficiente di per sé, in assenza di ulteriori specificazioni in merito al danno ambientale prodotto, a far rientrare la richiesta nell’ambito dell’accesso ambientale (aperto a chiunque), anziché all’accesso in materia di edilizia (ristretto ai soggetti legittimati come sopra ricordato) (cfr. T.A.R. Campania, sez. VI, n.5511/2021).

L’attività di segnalazione di abusi edilizi operata dal ricorrente con la presentazione delle denunce soprarichiamate non vale ad attribuirgli nei confronti dell’Amministrazione una posizione analoga a quella del PM titolare dell’azione

penale (il quale, peraltro, dal canto suo, si è già da tempo attivato nella doverosa attività di verifica).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e la controinteressata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

L'ESTENSORE
Floriana Rizzetto

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

LAVORI PUBBLICI